



ISTITUTO COMPRENSIVO DI FUSCALDO
Scuole dell'Infanzia – Primaria - Secondaria di 1° grado

C.F. 96024910786 - Cod. Mecc. CSIC87300X
Distretto Scolastico N. 23 - Paola
Via Molino - Cap. 87024 – Fuscaldo (CS)

e-mail csic87300x@istruzione.it
P.E.C. csic87300@pec.istruzione.it
www.icfuscaldo.edu.it Tel./Fax. 0982/686054

Prot. 2873/A22

A tutte le famiglie
Alle studentesse e agli studenti
Al personale docente
Al personale ATA
Alla DSGA
Al sito web

Oggetto: ESTENSIONE OBBLIGO DI POSSESSO ED ESIBIZIONE DEL GREEN PASS nelle strutture scolastiche

Si comunica che il DL 122/2021 del 10.09.2021 (in vigore dal 11.09.2021) estende l'obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass a chiunque (tranne gli studenti) acceda alle strutture scolastiche (esclusi gli ambienti esterni perimetrali).

In particolare, il DL 122/2021 prevede:

Art. 1 c. 2: “Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative (...) deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19). La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)”;

Art. 1 c. 3: “La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.”;

Art. c. 4: “I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.”

Art. 1 c. 5: “La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.”

Ai sensi di quanto suddetto, dunque, tutti, prima di essere ammessi in ogni plesso della struttura scolastica, esibiranno ogni giorno, al personale espressamente incaricato della verifica dallo scrivente, la certificazione verde COVID-19 o apposita certificazione di esenzione dalla

vaccinazione come previsto dall'art. 9-ter c. 3 del D.L. 52/2021 e dalla Nota del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309.

La Certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARSCoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. Esclusivamente in questi casi – comprovati - è previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata, dall'autorità competente, una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a consentire l'accesso.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto legge n.105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARSCoV-2 nazionale.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile VerificaC19, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione (ai sensi dell'art. 13 DPCM 17 giugno 2021).

Si ricorda che la verifica della Certificazione Verde al personale scolastico dal 13 settembre avverrà tramite Piattaforma Sidi Verifica Green Pass da parte del Dirigente Scolastico o di suoi delegati.

In caso di mancato funzionamento della piattaforma si provvederà a controllo manuale tramite app Verifica C19 da parte del Ds o suoi delegati, come accade per i visitatori esterni.

IL DIRIGENTESCOLOASTICO

Dott.ssa Anna Maria De Luca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93